Comune di Castelfiorentino

Regolamento per la disciplina della sosta negli "Stalli rosa" riservati ai veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza e di genitori di bambini di età non superiore a due anni

Indice generale

Art. 1 – Finalità e normativa di riferimento....2
Art. 2 – Definizioni....2
Art. 3 – Soggetti beneficiari....3
Art. 4 – Modalità di presentazione dell'istanza e rilascio del permesso rosa....3
Art. 5 – Permesso rosa....4
Art. 6 – Validità del permesso rosa....4
Art. 7 – Regolamentazione della sosta....5
Art. 8 – Segnaletica....5
Art. 9 – Cessazione del permesso rosa....6
Art. 10 – Deterioramento, smarrimento o furto....6
Art. 11 – Sanzioni....6
Art. 12 – Disposizioni finali e entrata in vigore....6

Art. 1 – Finalità e normativa di riferimento

1. I cosiddetti “parcheggi rosa” costituiscono un notevole apporto di natura sociale a sostegno della maternità e della genitorialità, offrendo un’agevolazione pratica in un frangente comune e quotidiano quale la ricerca di un parcheggio, massimamente in prossimità di strutture o servizi ove risulti di norma difficoltosa.

2. Il D.L. n. 121 del 10 settembre 2021 - convertito in Legge n. 156 del 09 novembre 2021 - e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 217 ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”, ha stabilito all’art. 1 c. 3 le modifiche al C.d.S. relativamente alla riserva di stalli di sosta per i veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, muniti di permesso speciale, denominato appunto «permesso rosa» introducendo, altresì, il nuovo art. 188 bis del D.lgs 30 aprile 1992 n.285 “Sosta dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni” che disciplina la sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, consentendo agli enti proprietari della strada la possibilità di allestire spazi per la sosta, mediante la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di tali soggetti. L’allegato I al Decreto 7 aprile 2022 del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità Sostenibili, avente per oggetto “Definizione delle modalità di concessione dei contributi in favore dei comuni che provvedono ad istituire spazi riservati destinati alla sosta gratuita dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino in eta' non superiore a due anni”, ha individuato il pittogramma che rappresenta a le due condizioni di possibile utilizzo dello stallo rosa, ovvero donna in stato di gravidanza e genitore con un bambino di età non superiore a due anni, nonché ha fornito le indicazioni preliminari per l’installazione della segnaletica verticale e la realizzazione di quella orizzontale destinata a contrassegnare i c.d. “stalli rosa”.

3. Il presente Regolamento disciplina le norme, le modalità e le procedure per la richiesta ed il rilascio del permesso rosa a chi ne abbia legittimamente diritto, nonché la regolamentazione della sosta negli stalli così detti “rosa” presenti sul territorio comunale, riservati ed istituiti ai sensi del Codice della Strada.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

    a. donne in stato di gravidanza (fase di gestazione): donne munite di adeguata certificazione medica rilasciata da professionisti sanitari, sia afferenti a strutture pubbliche che a strutture private, attestanti le generalità della donna, la data presunta del parto ed ogni elemento utile al fine di certificare lo stato di gravidanza; genitori con un bambino di età non superiore ai due anni (puerperio): i soggetti che siano in grado di certificare, attraverso apposita documentazione anagrafica, la genitorialità di un figlio/a di età non superiore a due anni. La

certificazione anagrafica è assolta tramite autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà/certificazione) nel modulo di domanda di cui all'art. 4 del presente regolamento;

b. stallo rosa: aree di sosta riservate alle categorie oggetto del presente Regolamento, individuate attraverso apposita segnaletica orizzontale e verticale, così come previsto dal vigente Codice della Strada (Decreto Legislativo n. 285/1992 e ss.mm.ii.) e del relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione (D.P.R. 495/92 e ss.mm.ii.).

c. permesso rosa: il contrassegno con impresso il pittogramma che rappresenta le due condizioni di possibile utilizzo dello "stallo rosa", ovvero donna in stato di gravidanza o genitore con bambino di età non superiore a due anni.

Art. 3 – Soggetti beneficiari

1. Il "Parcheggio Rosa" è uno stallo di sosta riservato ai veicoli al servizio di donne in stato di gravidanza, o di genitori con un bambino/bambina di età non superiore ai due anni.

2. I beneficiari per utilizzare lo stallo di cui al comma precedente devono essere muniti del prescritto contrassegno.

3. Il rilascio del predetto permesso è vincolato alla presenza di almeno uno dei seguenti requisiti soggettivi:

a. essere donna residente nel Comune diCastelfiorentino ed in fase di gravidanza attestata con certificato medico rilasciato in carta libera dal Consultorio o dallo specialista ginecologo di struttura pubblica o privata;

b. essere genitore residente nel Comune di Castelfiorentino, di un bambino di età non superiore a due anni.

Art. 4 – Modalità di presentazione dell'istanza e rilascio del permesso rosa

1. I soggetti che, stante il possesso dei requisiti indicati all'art. 3 del presente regolamento, desiderano avvalersi della facoltà loro riservata dalla normativa vigente, dovranno presentare istanza mediante la compilazione di apposita modulistica, reperibile sul sito web istituzionale del Comune di Castelfiorentino, nonché presso il Servizio URP del Comune.

2. Ai fini del rilascio del contrassegno, alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a. copia del documento d'identità;

b. nel caso di donna in stato di gravidanza, il certificato del medico della struttura pubblica o privata, attestante lo stato di gravidanza indicante la data presunta del parto;

c. nel caso del genitore di uno o più bambini di età non superiore ai due anni, la dichiarazione di genitorialità contenuta nella domanda;

d. nel caso di delegato, la fotocopia del documento di identità in corso di validità del delegato e del delegante.

3. Verrà rilasciato un singolo 'Permesso Rosa' per ciascun nascituro o bambino/a di età non superiore ai due anni. Pertanto, in caso di gemelli o di più figli aventi i requisiti anagrafici, verrà garantito il rilascio di un titolo abilitativo distinto per ogni minore.

4. Lo stampato dovrà essere compilato in ogni sua parte, debitamente sottoscritto e completo degli allegati richiesti, in regola con l'imposta di bollo, dovrà essere presentato o trasmesso al Comune di Castelfiorentino, secondo le seguenti modalità:

a. mediante posta elettronica certificata(PEC) all'indirizzo: **comune.castelfiorentino@postacert.toscana.it**
b. mediante posta elettronica ordinaria all'indirizzo: **urp@comune.castelfiorentino.fi.it**
c. mediante consegna a mano presso **l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) del Comune di Castelfiorentino, in piazza del Popolo n. 1, negli orari di apertura al pubblico**

5. L'istanza, presentata con le modalità sopra indicate, consente, previa opportuna valutazione e verifica di quanto dichiarato, il rilascio del contrassegno. La presentazione dell'istanza, senza il preventivo ottenimento del permesso, non abilita alla sosta all'interno degli stalli rosa.

Art. 5 – Permesso rosa

1. Il Contrassegno, denominato "Permesso Rosa", è un documento comprovante lo status di beneficiario.

2. Nella parte anteriore del contrassegno sono riportati i seguenti elementi:

a. pittogramma previsto dal Decreto 7 aprile 2022 del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità Sostenibili.
b. Indicazione del Comune che ha rilasciato il contrassegno;
c. Numero progressivo:
d. data di scadenza.

3. Sul retro del contrassegno sono indicati i nomi dei beneficiari.

Art. 6 – Validità del permesso rosa

1. Il contrassegno ha validità limitata nel tempo rispetto alle condizioni sotto riportate e può essere utilizzato nella fase di gestazione solo se a bordo del veicolo vi è la titolare del permesso, nella fase del puerperio esclusivamente se a bordo del veicolo vi è uno dei genitori e il/la bambino/a di età non superiore ai 2 anni.

2. La validità del permesso è indicata nella parte anteriore dello stesso, che è così determinata:

a. nel caso di donna in gestazione: a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione, fino al mese successivo al parto. Durante questo mese successivo potrà essere richiesta la proroga della validità del permesso già esistente fino al compimento del 2° anno di età del nascituro.

La domanda di proroga dovrà essere presentata con le stesse modalità dell'art. 4 del presente regolamento;

b. nel caso di genitore di un figlio o più figli: dalla data in cui viene rilasciato il permesso e fino al giorno del compimento del secondo anno di età del bambino/a più giovane.

3. Il Contrassegno Rosa autorizza la sosta del veicolo esclusivamente all'interno degli stalli appositamente istituiti e delimitati dalla prescritta segnaletica orizzontale e verticale, ricadenti nel territorio dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa.

Art. 7 – Regolamentazione della sosta

1. Possono sostare negli stalli rosa i veicoli al servizio di soggetti muniti di regolare "Permesso Rosa" rilasciato da un qualsiasi Comune italiano.

2. La sosta negli stalli rosa è regolamentata come segue:

a. l'area di sosta è individuata negli stalli di sosta tracciati con segnaletica orizzontale di colore giallo con pittogramma rosa e dalla presenza del segnale verticale, così come definito dall'art. 8 del presente Regolamento;

b. all'interno dello stallo rosa possono sostare i veicoli che espongono il contrassegno identificativo, avendo cura di posizionarlo in maniera tale da permettere il controllo della sosta.

c. al fine di una rotazione ed effettiva fruizione degli stalli rosa, la sosta riservata è ammessa per un periodo temporale massimo di 2 ore nell'orario 8.00-20.00, **o per un periodo temporale inferiore, se regolato mediante ordinanza specifica e installazione dell'apposito cartello**, la cui decorrenza dovrà essere indicata mediante il disco orario; l'avente diritto, una volta parcheggiato il veicolo, al fine di permettere il controllo, dovrà esporre in maniera chiaramente visibile sul cruscotto del mezzo, oltre al permesso rosa, il disco orario indicante l'orario di arrivo.

d. Al di fuori dell'orario 8:00-20:00 la sosta rimane riservata ai titolari del permesso rosa, ma senza limite di tempo.

e. **Il numero degli stalli, la loro ubicazione, l'eventuale durata della sosta inferiore alle due ore saranno definiti in apposita deliberazione della Giunta comunale.**

3. L'esposizione sul veicolo del "permesso rosa" durante la sosta deve essere in "originale". L'esposizione di copie fotostatiche, riproduzioni, imitazioni o qualsiasi altro documento che non sia il permesso in originale non sono ritenuti validi; i trasgressori e/o gli utilizzatori saranno perseguiti a norma delle Leggi vigenti.

Art. 8 – Segnaletica

1. Le aree di sosta appositamente allestite sono delimitate da segnaletica orizzontale di colore giallo con pittogramma rosa e contraddistinte dall'apposita segnaletica verticale come previsto dall'art. 149 del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada. Il pittogramma dovrà essere utilizzato sia come simbolo da inserire nel segnale verticale di cui alla Fig. II 79/c dell'art.

120 del Regolamento del Nuovo Codice della Strada (come da esempio sotto riportato) sia come iscrizione sulla pavimentazione.

2. La segnaletica sarà integrata con il pannello che disciplina l'uso del disco orario per un massimo di due ore.

Art. 9 – Cessazione del permesso rosa

1. Qualora venissero a mancare o a cessare, per qualsiasi motivo, i requisiti per il quali il "permesso rosa" è stato rilasciato è a carico del/della richiedente la restituzione all'Ufficio che ne ha curato l'emissione, in un tempo massimo di giorni 30 in originale; detto periodo non costituisce una proroga della concessione.

Art. 10 – Deterioramento, smarrimento o furto

1. In caso di smarrimento, furto o deterioramento del permesso rosa, l'istanza tesa all'ottenimento di duplicato dovrà contenere quanto già previsto dall'art. 4 del presente regolamento, oltre alla denuncia di smarrimento o furto rilasciata da Autorità competente, ovvero al precedente permesso qualora deteriorato.

2. Il nuovo permesso avrà nuova numerazione e la medesima scadenza dell'originale.

Art. 11 – Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono sanzionate ai sensi dell'art. 188 bis del vigente Codice della Strada da parte degli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del citato codice.

Art. 12 – Disposizioni finali e entrata in vigore

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali in precedenza approvate. Il presente regolamento entra in vigore con la pubblicazione e la conseguente esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale che ne approva il contenuto.